Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Martedì, 1° marzo 1977** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Liguria

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1977, n. **41.**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, recante proroga del termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, riguardante la cessazione dell'attività dei soppressi uffici distrettuali delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, recante proroga del termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 23 febbraio 1977, n. **42.**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, recante norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, recante norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 23 febbraio 1977, n. **43.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, concernente disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, recante disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, primo comma, le parole: « 8.000 milioni » sono sostituite con le seguenti « 24.500 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 26 febbraio 1977, n. **44**.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 866, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 866, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 26 febbraio 1977, n. **45**.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per la organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. **46**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù, in Milo.

N. 46. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù, in frazione Fornazzo del comune di Milo (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1977
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 100

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Soima S.p.a., in Treviso, stabilimenti in Musile di Piave.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Soima S.p.a., con sede in Treviso e stabilimenti in Musile di Piave (Venezia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Soima S.p.a., con sede in Treviso e stabilimenti in Musile di Piave (Venezia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 agosto 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1991)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1976.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Porto Marghera, Terni, Vercelli e Pallanza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli, con effetto dal 14 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1974, 6 giugno 1974, 14 novembre 1974, 11 febbraio 1975, 12 febbraio 1975, 26 febbraio 1976, 27 febbraio 1976, 28 febbraio 1976 e 26 novembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro interessati;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli, è prolungata a trentanove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1997)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera Fedrigoni & C., in Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cartiera Fedrigoni & C. di Verona, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera Fedrigoni & C. di Verona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 settembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1994)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calimala, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Calimala di Chieti Scalo, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calimala di Chieti Scalo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1993)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industriale monoservizio Bibo, con sede e stabilimento in Settimo Torinese.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Industriale monoservizio Bibo, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industriale monoservizio Bibo, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1992)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.
Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Vista la designazione della terna per la nomina del presidente, fatta ai sensi dell'art. 3 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Lorenzo La Rocca è nominato presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per il triennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1956)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1977.
Nuova dipendenza dell'agenzia consolare di 2ª categoria in San Vincenzo Capo Verde (Repubblica di Capo Verde).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in San Vincenzo Capo Verde un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Lisbona;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in San Vincenzo Capo Verde (Repubblica di Capo Verde), già dipendente dell'ambasciata d'Italia in Lisbona, viene posta alle dirette dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Dakar, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1977

Il Ministro: FORLANI

(1959)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Cotonificio Cantoni, stabilimento di Arluno, ora Manar S.p.a.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Cantoni, stabilimento di Arluno, ora Manar S.p.a., con effetto dal 1° settembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cantoni, stabilimento di Arluno, ora Manar S.p.a., è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1996)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale è stata istituita la borsa merci di Parma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Parma, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, formulata con deliberazione n. 354 del 29 novembre 1976;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1977 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Milioli rag. Silvano;
2) Fontechiari Dante;
3) Fava dott. Rolando;
4) Guareschi geom. Guido;
5) Piazza dott. Maurizio;
6) Savi Umberto;
7) Ziliotti dott. Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Artoni p.a. Vittorio;
2) Ghersetich dott. Renato;
3) Savi ing. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1955)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1977.

Autorizzazione alla commercializzazione fino al 30 giugno 1977 di sementi di riso con requisiti ridotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che la produzione di sementi di riso conforme alle condizioni di purezza specifica e di germinabilità fissate per la certificazione, non è sufficiente a coprire il fabbisogno di sementi per la campagna di semina 1977;

Visto in particolare l'art. 14, quarto comma, della citata legge n. 1096, relativo alla temporanea ammissione al commercio, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuto che per le sementi di riso ricorrano le condizioni previste dal citato art. 14, comma quarto, dell'indicata legge n. 1096, per quanto concernte la purezza specifica e la germinabilità;

Vista la decisione favorevole adottata al riguardo dalla commissione delle Comunità europee in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E.;

Decreta:

E' autorizzata fino al 30 giugno 1977, la commercializzazione di q.li 40.000 di sementi di riso della categoria « sementi certificate » della 2ª moltiplicazione con un contenuto massimo di grani rossi non superiore a 10 in un campione di 500 gr e di q.li 60.000 delle categorie « sementi certificate » della 1ª e 2ª moltiplicazione con facoltà germinativa minima del 75 per cento.

Il cartellino ufficiale di certificazione deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte, le dizioni: « destinate esclusivamente all'Italia » « contenuto in grani rossi: 10 per 500 grammi » e/o « Facoltà germinativa minima 75% ».

Roma, addì 17 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(2113)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Autorizzazione alla commercializzazione con requisiti ridotti di sementi di Trifoglio pratense e Trifoglio ladino fino al 31 luglio 1977, di sementi di Festuca arundinacea e Pisello da foraggio fino al 30 settembre 1977.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che la disponibilità di sementi certificate di Trifoglio pratense, Trifoglio ladino, Festuca arundinacea e Pisello da foraggio non è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale;

Considerata l'impossibilità di sopperire a tale necessità con il ricorso alle sementi provenienti dagli altri Stati membri delle Comunità europee e appartenenti a varietà iscritte nel catalogo comune e nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie;

Visto in particolare l'art. 14, comma quarto, della citata legge n. 1096, modificato dall'art. 25 della legge 20 aprile 1976, n. 195, relativo alla temporanea ammissione al commercio, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuto che per le sementi di Trifoglio pratense, Trifoglio ladino, Festuca arundinacea e Pisello da foraggio, ricorrano le condizioni previste dal citato articolo 14, comma quarto, dell'indicata legge n. 1096;

Vista la decisione favorevole adottata al riguardo dalla commissione delle Comunità europee, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della C.E.E.;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata fino al 31 luglio 1977 la commercializzazione di q.li 7000 di sementi di Trifoglio pratense e q.li 1000 di Trifoglio ladino e fino al 30 settembre 1977 la commercializzazione di q.li 3000 di sementi di Festuca arundinacea e q.li 10.000 di Pisello da foraggio appartenenti a varietà non iscritte nel registro nazionale delle varietà e nel catalogo comune.

Art. 2.

Le sementi di cui all'art. 1 devono essere poste in commercio a condizione che siano certificate ufficialmente nei Paesi terzi equivalenti, anche di varietà non iscritte nei registri innanzi citati, e le confezioni delle sementi medesime siano ricartellinate nella categoria « sementi certificate ».

Le sementi di Trifoglio pratense, Festuca arundinacea e Pisello da foraggio possono essere poste in commercio anche se appartenenti alla categoria « commerciale » e come tali ufficialmente certificate.

In tutti i casi il cartellino ufficiale di certificazione deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte, la dizione: « destinate esclusivamente all'Italia ».

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(2114)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.S. - *Istrumenti di misura*, in Monza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.G.S. - Istrumenti di misura di Monza (Milano), con effetto dal 5 maggio 1975;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.S. - Istrumenti di misura di Monza (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1995)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad accettare un legato

Con decreto 12 gennaio 1977 del prefetto della provincia di Trieste, l'Università degli studi di Trieste è autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Maria Oltremonti ved. Lutta consistente in L. 7.731.505, con l'obbligo di destinare detta somma all'istituzione di una borsa di studio a nome di Maria Pia Perassi da devolvere a favore di una studentessa bisognosa e meritevole della facoltà di lettere e filosofia.

(1790)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Radiacite dell'impresa Fivat

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Radiacite concessa all'impresa Fivat con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1586)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Nirit-Conc dell'impresa Hoechst Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nirit-Conc concessa all'impresa Hoechst Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1587)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Nemagon soil fumigant dell'impresa Shell chimica Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nemagon soil fumigant concessa all'impresa Shell chimica Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1588)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Nemagon 20 granuli dell'impresa Shell chimica Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nemagon 20 granuli concessa all'impresa Shell chimica Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1589)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Nemagon 87 E.C. dell'impresa Shell chimica Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nemagon 87 E.C. concessa all'impresa Shell chimica Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1590)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Nebiol 20 WP dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nebiol 20 WP concessa all'impresa Sariaf S.pa. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1591)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 Mod. cambio rend. 5%. — Data: 10 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Caserta. — Intestazione: Menditto Maria nata a Sala (Caserta) il 1° settembre 1909. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1167)

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1975-1986, di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 18 aprile 1975.

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 10% - 1975-1986, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 18 aprile 1975.

Il successivo giorno 1° aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1977.

Il numero della serie estratta sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2000)

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976-1986, di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 24 novembre 1975.

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976-1986, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 24 novembre 1975.

Il successivo giorno 1° aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1977.

Il numero della serie estratta sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2001)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Medicina (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 87.773.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1399/M)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Impruneta (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 99.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1400/M)

Autorizzazione al comune di Bondeno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Bondeno (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 180.626.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1401/M)

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Brescello (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1353/M)

Autorizzazione al comune di Valgreghentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Valgreghentino (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1354/M)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1355/M)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Casina (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1356/M)

Autorizzazione al comune di Velo Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Velo Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1357/M)

Autorizzazione al comune di Bossolasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Bossolasco (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1358/M)

Autorizzazione al comune di Follo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Follo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.004.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1359/M)

Autorizzazione al comune di Barbariga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Barbariga (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1360/M)

Autorizzazione al comune di Bolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Bolano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1361/M)

Autorizzazione al comune di Mombercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Mombercelli (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1362/M)

Autorizzazione al comune di Rima San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Rima San Giuseppe (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1363/M)

Autorizzazione al comune di Carcoforo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Carcoforo (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1364/M)

Autorizzazione al comune di Santhià ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Santhià (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1365/M)

Autorizzazione al comune di Cerrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Cerrina (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1366/M)

Autorizzazione al comune di Varallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Varallo (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1367/M)

Autorizzazione al comune di Crescentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Crescentino (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1368/M)

Autorizzazione al comune di San Fermo della Battaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Fermo della Battaglia (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1369/M)

Autorizzazione al comune di Caresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Caresana (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.687.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1370/M)

Autorizzazione al comune di Morfasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con dedreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Morfasso (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1371/M)

Autorizzazione al comune di Cerignale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Cerignale (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1372/M)

Autorizzazione al comune di Chignolo Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Chignolo Po (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1373/M)

Autorizzazione al comune di Rimasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Rimasco (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1374/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Piacentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Giorgio Piacentino (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1375/M)

Autorizzazione al comune di Berlingo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Berlingo (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1376/M)

Autorizzazione al comune di Azzano Mella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Azzano Mella (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1377/M)

Autorizzazione al comune di Cellatica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Cellatica (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1378/M)

Autorizzazione al comune di Villachiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Villachiara (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1379/M)

Autorizzazione al comune di S. Gervasio Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di S. Gervasio Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1380/M)

Autorizzazione al comune di Comezzano Cizzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Comezzano Cizzago (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1381/M)

Autorizzazione al comune di Lavenone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Lavenone (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.148.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1382/M)

Autorizzazione al comune di Milzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Milzano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1383/M)

Autorizzazione al comune di Cazzago San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Cazzago San Martino (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.694.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1384/M)

Autorizzazione al comune di Pisogne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Pisogne (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1385/M)

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Martino del Lago (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1386/M)

Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Annicco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1387/M)

Autorizzazione al comune di Casaletto Ceredano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Casaletto Ceredano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1388/M)

Autorizzazione al comune di Vajont ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Vajont (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1389/M)

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Voltido (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1390/M)

Autorizzazione al comune di Grontardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Grontardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1391/M)

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Soncino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1392/M)

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Bassano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1393/M)

Autorizzazione al comune di Tornata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Tornata (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1394/M)

Autorizzazione al comune di Rivarolo del Re ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Rivarolo del Re ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1395/M)

Autorizzazione al comune di Trigolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Trigolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1396/M)

Autorizzazione al comune di Lugagnano Val d'Arda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.354.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1397/M)

Autorizzazione al comune di Farini d'Olmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Farini d'Olmo (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1398/M)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 292.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1402/M)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 885.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1403/M)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1404/M)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.005.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1405/M)

Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Calatafimi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 521.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1406/M)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Vita (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1407/M)

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Menfi (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 320.345.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1408/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, a posti disponibili negli istituti professionali e nelle scuole tecniche al 1° ottobre 1973.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1960, n. 1743;
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1970, registro n. 8, foglio n. 187, con il quale sono state stabilite le materie tecniche e i gruppi di materie tecniche relative agli istituti professionali (Bollettino ufficiale, parte I, n. 21 del 1970);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1948);

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi, per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1973, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche, rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Materie e gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	per esami e titoli	per soli titoli
ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO		
(*Insegnanti*)		
Tecnologia e disegno relativo per aggiustatori meccanici	—	1
ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI		
(*Insegnanti*)		
Lingua francese	—	1
ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO		
(*Insegnanti*)		
Stenografia	1	1

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi, per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi, per esami e titoli, possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1973 appartengono al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1970-71, 1971-72, 1972-73 qualifiche non inferiori a «valente». Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente», nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno 4 anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova. Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata, nell'anno solare, abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi, per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1972. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che s'intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi s'intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi, per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi, per soli titoli, possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1973, appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1970-71, 1971-72, 1972-73 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, semprechè il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.
Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi, per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione professionale - Divisione V, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal senso fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda e i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quali ne siano le cause, anche se non imputabili al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi.

L'esclusione è disposta dal Ministero con decreto motivato.

I candidati ai concorsi, per esame, si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun avviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilita dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi, per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o pratica o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartito dal concorrente nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1973 (nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale la lezione comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali).

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o pratica o grafica abbiano riportato non meno di 7/10 dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e della commissione di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonché le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso, per esame e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove d'esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, per soli titoli, dispongono, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito e di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1973, sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonché dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento, di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad «ottimo» nonché le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b)*, la commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso, per esame, in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi, per esame, e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenuta anteriormente alla nomina del ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esame e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota da stabilirsi dalla commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove d'esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto, per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di essa.

Nella graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda di ammissione ai concorsi, per esame e titoli e a quelli per soli titoli, redatta su carta legale da L. 500 ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 4, il candidato deve indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso al quale intende partecipare;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1973 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1973;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento dei servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1972 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

I candidati ciechi, mutilati o invalidi che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso nelle modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale da L. 500 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1970-71, 1971-72, 1972-73, nonché le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal provveditore agli studi su carta legale (L. 500 per ogni foglio) aggiornato dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni;

c) (per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonché dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono essere conseguiti entro il 30 settembre 1972 dovranno essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri od uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso, per merito distinto, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1972 per i posti disponibili al 1° ottobre 1972, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettere a) e b); i certificati attestanti i risultati dei concorsi, debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame. Dal certificato attestante il risultato del concorso, per esame e titoli, in base al quale i concorrenti ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, deve risultare la votazione conseguita nelle prove di esame;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1972 con la riduzione di 3 anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto la prova, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 356

TABELLA RIGUARDANTE LA MATERIA CUI SI RIFERISCE IL CONCORSO DEL PRESENTE BANDO, CIOE' IL CONCORSO, PER MERITO DISTINTO, PER ESAMI E TITOLI, A UN POSTO DI STENOGRAFIA, IL RUOLO DI APPARTENENZA DI COLORO CHE POSSONO PARTECIPARVI E LE PROVE DI ESAME.

Materie e gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Stenografia	Insegnanti di stenografia degli istituti professionali per il commercio	*Prova scritta*: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento

(1969)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di chimico-fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici-fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica o in ingegneria chimica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 49 del 4 dicembre 1976 (data di pubblicazione 9 dicembre 1976) è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1976, registro n. 48 Difesa, foglio n. 23, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica o in ingegneria chimica.

(1923)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 49 del 4 dicembre 1976 (data di pubblicazione 9 dicembre 1976) è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1976, registro n. 49 Difesa, foglio n. 181, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

(1925)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso, per soli esami, a venti posti di guardiano in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 1 del 15 gennaio 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 ottobre 1976, n. 2192, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso, per soli esami, a venti posti di guardiano in prova, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1973, n. 21905.

(1794)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di neurochirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurochirurgia presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(2032)

OSPEDALE CIVILE « G. BERNABEO » DI ORTONA

Concorso ad un posto di assistente di O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(2050)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(2051)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di nefrologia e dialisi (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(2046)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche (e centro fisso raccolta sangue)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche (e centro fisso raccolta sangue).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cormons (Gorizia).

(2047)

OSPEDALE CIVILE « S. LUCIA » DI RECANATI

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recanati (Macerata).

(2035)

OSPEDALE « F.LLI PARLAPIANO » DI RIBERA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(2049)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(2045)

OSPEDALE « VILLA MALTA » DI SARNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di geriatria;
due posti di aiuto di broncopneumologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di pronto soccorso annesso alla chirurgia generale;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di chirurgia generale;
quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente di dermosifilopatia;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(2042)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(2040)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale policlinico « S. Orsola »:
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di chirurgia plastica;
un posto di aiuto di medicina del lavoro;
un posto di aiuto di oculistica;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Ospedale maggiore « C. A. Pizzardi »:
un posto di aiuto di chirurgia generale.

Ospedale « M. Malpighi » di Montecatone d'Imola:
un posto di aiuto di pneumotisiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(2044)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (direzione amministrativa) dell'ente in Pesaro.

(2043)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di primario di malattie infettive;
un posto di aiuto di centro trasfusionale;
un posto di aiuto di odontostomatologia;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto dermatologo;
un posto di aiuto anatomo-patologo;
un posto di assistente di geriatria;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(2041)

OSPEDALE CIVILE «S. CASA» DI LORETO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(2038)

OSPEDALE CIVILE «T. MASSELLI MASCIA» DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(2031)

OSPEDALE GERIATRICO «PIO ISTITUTO DELLA ADDOLORATA» DI ROMA

Concorso ad un posto di capo sezione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo sezione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Roma.

(2039)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ALTAMURA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Altamura (Bari).

(2037)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(2043)

OSPEDALE «S PAOLO» DI SAVONA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(2033)

OSPEDALE «S. PIETRO IGNEO» DI FUCECCHIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fucecchio (Firenze).

(1765)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI ROVIGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(2034)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 novembre 1976, n. 30-82/Legisl.

Abrogazione del decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-38/Legisl. in data 7 aprile 1975 e del decreto del presidente della giunta provinciale n. 12-43/Legisl. in data 12 settembre 1975 avente per oggetto « Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9: "Provvedimenti a favore dell'istruzione professionale" relativamente all'assistenza agli allievi frequentanti istituti, scuole e corsi professionali (art. 2, lettera d) ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *febbraio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10052 in data 26 novembre 1976 non soggetta a registrazione;

Decreta:

Sono abrogati il decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-38/Legisl. in data 7 aprile 1975 ed il decreto del presidente della giunta provinciale n. 12-43/Legisl. in data 12 settembre 1975, relativi al « Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9: "Provvedimenti a favore dell'istruzione professionale" relativamente all'assistenza agli allievi frequentanti istituti, scuole e corsi professionali (art. 2, lettera *d*) ».

Trento, addì 29 novembre 1976

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1977
Registro n. 5, *foglio n.* 21

(2124)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 1977, n. 1-88/Legisl.

Norme per il rilascio e conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *febbraio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8, n. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: « Testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279: « Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste »;

Visto l'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 che, apportando modifiche al testo unico sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, stabilisce fra l'altro, che per il rilascio della licenza di caccia in prima concessione nonché per la restituzione dalla medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazioni, l'interessato deve produrre anche il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, da rilasciarsi dai comitati provinciali della caccia;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1976, n. 9-61/Legisl., che stabilisce le norme per il rilascio del certificato suddetto; ravvisata l'opportunità d'integrarlo con norme aggiuntive e con modificazioni in rapporto a necessità contingenti di organizzazione e di più pratica attuazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 296 in data 22 gennaio 1977;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'art. 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, così come modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, occorre sostenere un esame nel quale il candidato deve dimostrare di possedere sufficiente conoscenza delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio e di elementi di zoologia applicata alla caccia secondo i programmi di cui all'allegato *A* che fa pare integrante del presente decreto.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere le cognizioni di comportamento indispensabili a garantire il corretto uso delle armi a tutela dei terzi e superare con esito positivo in via prioritaria una prova pratica di tiro da sostenere presso un poligono autorizzato.

L'esame è sostenuto nel capoluogo della provincia, davanti ad una commissione nominata con decreto del presidente della giunta provinciale.

Il calendario degli esami viene predisposto dal presidente della commissione, sentito il comitato provinciale della caccia.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente è composta da dieci membri, di cui un funzionario della carriera direttiva del personale della provincia, designato dalla giunta provinciale, in qualità di presidente, di sei membri effettivi e tre supplenti designati dal comitato provinciale della caccia, scelti fra persone esperte nelle materie oggetto d'esame.

La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di almeno tre membri. In caso di assenza del presidente, la carica viene tempestivamente assunta dal membro effettivo più anziano di età.

Funge da segretario della commissione il segretario del comitato provinciale della caccia o da un funzionario dello stesso nominativamente delegato.

I membri della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti della commissione ed al segretario della stessa compete un gettone di presenza a carico del comitato provinciale della caccia, nella misura stabilita dallo stesso.

Art. 3.

Per essere ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento e rilascio del certificato, di cui all'art. 1, gli aspiranti devono essere residenti in un comune della provincia di Trento e devono aver compiuto il sedicesimo anno di età.

La domanda in carta da bollo, deve essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno al comitato provinciale della caccia.

I candidati che avranno presentato domanda di ammissione all'esame dopo tale data, saranno ammessi alle sessioni fissate dal relativo calendario per l'anno successivo.

Gli aspiranti cacciatori che compiranno il sedicesimo anno di età dopo il 31 maggio ed entro il 30 settembre, dovranno pure presentare domanda entro il 31 maggio e saranno ammessi a sostenere le prove di esame in una sessione straordinaria da indirsi dalla commissione dopo il 30 settembre e prima della fine dell'anno solare in corso.

La domanda dovrà essere corredata:

1) del certificato di residenza;

2) del certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio, di cui all'art. 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, così modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che non dovrà essere di data anteriore di tre mesi da quella della presentazione della domanda;

3) secondo i casi, del congedo militare se il candidato ha prestato servizio presso le forze armate dello Stato; oppure del certificato richiesto dall'art. 62, lettera *d*), del regolamento per l'esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, se il candidato non ha prestato servizio presso le forze armate dello Stato; o del certificato richiesto dall'art. 63 dello stesso regolamento, nonché dell'atto di consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela se il candidato non ha compiuto il 18° anno di età.

Detti documenti sono restituiti agli interessati dal comitato provinciale della caccia dopo la prova d'esame.

All'atto della prova pratica di tiro il candidato è tenuto a corrispondere al comitato della caccia, a titolo di rimborso spese, una somma che sarà annualmente predeterminata dal comitato stesso.

Art. 4.

L'esito dell'esame è dato dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. La valutazione delle singole prove e quella dell'esito finale avviene collegialmente fra i commissari esaminatori.

Per superare la prova d'esame occorre che il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ciascuna materia.

La commissione compila un verbale sull'esito degli esami con l'elenco nominativo ed il voto conseguito dai singoli candidati e la qualifica di « abilitato » o « respinto » e lo trasmette sollecitamente al comitato provinciale della caccia affinché questi rilasci agli abilitati il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

Il candidato respinto, per essere riammesso all'esame nello stesso anno, dovrà presentare domanda di riammissione in carta da bollo nel termine di quindici giorni dalla prova negativa sostenuta.

Il candidato che, convocato, risulti assente senza giustificato motivo per essere riammesso all'esame dovrà presentare domanda di riammissione in carta da bollo nel termine di quindici giorni dalla convocazione precedentemente fissata.

Il candidato che, convocato, non possa presentarsi per giustificato motivo, per essere riammesso all'esame, dovrà produrre la giustificazione scritta dell'assenza entro il giorno stabilito per l'esame, alla segreteria del comitato caccia.

Il candidato respinto potrà sostenere un nuovo esame solo se sono trascorsi almeno trenta giorni dalla data della prova negativa sostenuta. In tal caso lo stesso non è tenuto a ripetere la prova pratica eventualmente già superata.

Il candidato respinto per la seconda volta, o che risulti assente a due convocazioni, non potrà sostenere, nell'anno solare, altra prova d'esame. In tal caso dovrà ripresentare domanda e documentazione ripetendo tutte le prove d'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 24 gennaio 1977

GRIGOLLI

(*Omissis*).

(2125)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1977, n. 3.

Inquadramento del personale del soppresso Ente gioventù italiana trasferito ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

I dipendenti del soppresso Ente gioventù italiana titolari di un rapporto di lavoro subordinato, trasferiti alla Regione a norma della legge 18 novembre 1975, n. 764, sono inquadrati nel ruolo regionale a decorrere dal 17 gennaio 1976.

I dipendenti in parola sono inquadrati sulla base della qualifica posseduta nell'ente di provenienza, applicandosi i criteri di corrispondenza stabiliti nella tabella *C* allegata alla legge regionale 9 aprile 1973, n. 11.

L'inquadramento è disposto con deliberazione della giunta regionale sentite le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Per il riconoscimento del servizio prestato si applicano le norme contenute nelle leggi regionali 9 aprile 1973, n. 11 e n. 12.

Art. 2.

I dipendenti di cui all'art. 1 della presente legge che prestano servizio presso immobili del soppresso Ente gioventù italiana con mansioni strettamente attinenti alla specifica destinazione dell'immobile stesso possono essere trasferiti a domanda agli enti locali destinatari degli immobili medesimi, con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite a seguito dell'inquadramento di cui al citato articolo.

Il provvedimento di trasferimento verrà adottato con deliberazione della giunta regionale, previo assenso dell'ente interessato.

Art. 3.

In relazione all'inquadramento del personale di cui all'art. 1 della presente legge la tabella *A* allegata alla legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, così come risulta modificata dall'art. 4 della legge regionale 30 marzo 1976, n. 8, è ulteriormente modificata come segue:

direttore	3
dirigente di settore	31
dirigente d'ufficio	65
funzionario	265
collaboratore	355
coadiutore	305
agente tecnico	42
commesso	68
inserviente	20
Totale	1.154

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 della citata legge regionale 9 aprile 1973, n. 11.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazioone della presente legge ammontante a L. 100.000.000 trova copertura nel cap. 20 del bilancio 1976 che presenta la sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 19 gennaio 1977

CAROSSINO

(1676)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1977, n. 3.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 50 del 24 febbraio 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 110.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16512 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 50 del 24 febbraio 1976, concernente il prelevamento della somma di lire 110.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16512 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante: « Spese per la manutenzione, la riparazione e la illuminazione dei por-

ti, esclusi quelli di prima e seconda categoria, prima classe; manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti, esclusi quelli di prima e seconda categoria, prima classe; escavazione dei porti, esclusi quelli di prima e seconda categoria, prima classe (art. 2 commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 gennaio 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1977, n. **4**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 52 del 24 febbraio 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15302 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 52 del 24 febbraio 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15302 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, recante: « Spese per la profilassi e la terapia delle malattie infettive e parassitarie del bestiame (leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29 e 8 gennaio 1969, n. 1) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 gennaio 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1977, n. **5**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 104 del 26 aprile 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 104 del 26 aprile 1976 concernente il prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 « Fondo a disposizione del presidente della giunta e degli assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 gennaio 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1977, n. **6**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 125 del 6 maggio 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 26 gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 125 del 6 maggio 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11131 « Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese di rappresentanza, nonchè per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 gennaio 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1977, n. **7**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 205 del 5 luglio 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 1.650.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16645 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto

del presidente della giunta regionale n. 205 del 5 luglio 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 1.650.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16645 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante: « Indennità ai possessori di diritti esclusivi di pesca estinti (art. 3, legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, e articoli 1 e 2, legge regionale 5 luglio 1963, n. 3) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 gennaio 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1977, n. **8.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 229 del 9 agosto 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 229 del 9 agosto 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante: « Fondo a disposizione del presidente della giunta e degli assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 gennaio 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1977, n. **9.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1977)

(*Omissis*).

(1733)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. **10.**

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 27 *gennaio* 1977)

(*Omissis*).

(1734)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. **11.**

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *febbraio* 1977)

(*Omissis*).

(1735)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770570)